

MALATTIA ed INFORTUNIO sul LAVORO

Col presente comunicato intendiamo fornire ai/le Lavoratori/trici alcune indicazioni a cui riferirsi in caso di assenza per malattia e/o infortunio sul lavoro, anche alla luce delle recenti informative aziendali inoltrate tramite mail dalle RU che da un lato forzano ancora l'interpretazione di norme contrattuali/legge, dall'altro, invece, prevedono ulteriori oneri per il Lavoratore in stato di malattia.

Assenza per malattia

- comunicare l'assenza, tempestivamente, entro il primo giorno, possibilmente prima dell'inizio del turno (*si consiglia, se possibile, l'invio di un sms o dell'email*). Se si è già in possesso del certificato medico comunicare (*ma **non è obbligatorio***) anche la durata della prognosi. Comunicare, inoltre, il luogo di degenza se diverso dal domicilio;
- inviare il certificato medico entro il secondo giorno dall'inizio della malattia (**peggiorativo rispetto alla legge che indica entro 2 giorni dal rilascio**. Si consiglia l'utilizzo dei moduli INPS - ma sono validi anche i ricettari personali del medico - e della Raccomandata A.R. **La data valida sarà quella riportata sul timbro postale. L'anticipo del certificato via email o fax non è obbligatorio**: appare come un'ulteriore incombenza per il Lavoratore, "malato", a tutto vantaggio dell'azienda, anche perché l'originale dovrà essere inviato, comunque, entro il secondo giorno di malattia);
- solo per le assenze non superiori a 3 giorni si potrà produrre la certificazione medica originale al rientro – cioè tassativamente il 4° giorno – in servizio. In caso di prosecuzione attenersi ai punti 1 e 2 (allegare al certificato di prosecuzione anche quello di 3 gg.);
- le fasce di reperibilità sono le solite: 10-12 e 17-19, domenica e festivi compresi. (*comunicare preventivamente all'azienda l'eventuale allontanamento dal domicilio per motivi legati alla malattia*);
- per il ricovero ospedaliero vale il certificato di uscita (*recante la data d'ingresso e d'uscita*).

Invio telematico del certificato medico

Il medico curante rilascia al Lavoratore copia cartacea dei seguenti attestati di malattia:

- per il D.d.l. (privo di diagnosi);
- per il Lavoratore (con diagnosi e/o codice nosologico).

Se il medico non può stampare il certificato, comunica al Lavoratore il "**numero di Protocollo**" che verrà utilizzato per la ricerca telematica, con stampa del certificato per il consueto invio, secondo i termini sopra indicati.

A tal proposito, visto che Telecom si propone quale Azienda leader del settore della comunicazione digitale con la P.A., ci parrebbe altrettanto opportuno che verso i propri dipendenti adottasse una comunicazione quantomeno coerente.

Infatti, in tal senso, potrebbe prevedere lo sgravio per il Lavoratore da quest'onere, richiedendo all'INPS l'invio telematico delle certificazioni, attraverso l'assegnazione di apposito codice P.I.N.!!!

Ricordiamo che il Tribunale di Firenze ha recentemente condannato Telecom, a seguito di una causa promossa dai legali dello SNATER (Avv.ti Saccardi/Oleari) in merito agli adempimenti in caso di malattia.

Infortunio sul lavoro

- ➔ Le norme che il Lavoratore deve osservare ai fini del controllo della malattia riguardano gli accertamenti dovuti a malattie ordinarie e **non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro e non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge**. E' nulla ogni clausola contrattuale che estenda l'obbligo del rispetto delle fasce orarie alle infermità dipendenti da infortunio sul lavoro.

Consigliando, tuttavia, i Lavoratori al **rispetto delle fasce orarie di reperibilità**, restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti e le iniziative del caso.